

TAVOLA SINOTTICA**Modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale**

29 luglio 2016

ATTUALE	NUOVO (modifiche in rosso)
<p>TITOLO I Disposizioni generali A.Scopo</p> <p>Art. 1 La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l'acquisto e la perdita:</p> <p>a) della cittadinanza cantonale; b) dell'attinenza comunale.</p>	<p>TITOLO I Disposizioni generali A.Scopo</p> <p>Art. 1 La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l'acquisto e la perdita:</p> <p>a) della cittadinanza cantonale; b) dell'attinenza comunale.</p>
<p>Attinenza comunale</p> <p>Art. 1a</p> <p>¹È attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l'attinenza secondo le modalità della legge.</p> <p>²L'attinente di un comune ticinese è cittadino del Cantone.</p> <p>³Il cittadino ticinese non può avere più di un'attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.</p> <p>⁴L'attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata l'applicazione degli art. 30, 31 e 33 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale.</p>	<p>Attinenza comunale</p> <p>Art. 1a</p> <p>¹È attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l'attinenza secondo le modalità della legge.</p> <p>²L'attinente di un comune ticinese è cittadino del Cantone.</p> <p>³Il cittadino ticinese non può avere più di un'attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.</p> <p>⁴L'attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata l'applicazione degli art. 30, 31 e 33 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale.</p>

<p>B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale</p> <p>Art. 2</p> <p>¹L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l'acquisto e la perdita dell'attinenza comunale.</p> <p>²L'attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.</p> <p>³Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.</p>	<p>B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale</p> <p>Art. 2</p> <p>¹L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l'acquisto e la perdita dell'attinenza comunale.</p> <p>²L'attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.</p> <p>³Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.</p>
<p>TITOLO II</p> <p>Acquisto e perdita della cittadinanza per legge</p> <p>A. Acquisto della cittadinanza</p> <p>I. Per filiazione, cambiamento di stato e matrimonio</p> <p>Art. 3</p> <p>L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di stato o per matrimonio è disciplinato dalle norme del diritto federale.</p>	<p>TITOLO II</p> <p>Acquisto e perdita della cittadinanza per legge</p> <p>A. Acquisto della cittadinanza</p> <p>I. Per filiazione e per cambiamento di stato</p> <p>Art. 3</p> <p>L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.</p>
<p>II. Figli minorenni di chi acquista la cittadinanza cantonale</p> <p>Art. 4</p> <p>I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera e sottoposti all'autorità parentale di entrambi i genitori acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per decisione dell'autorità; se sono sottoposti all'autorità parentale di un solo genitore seguono la cittadinanza del genitore cui sono affidati.</p>	<p>II. Figli minorenni del genitore confederato che acquista la cittadinanza cantonale</p> <p>Art. 4</p> <p>¹I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.</p> <p>²I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.</p>

<p>III. Trovatello</p> <p>Art. 5 Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l'attinenza del comune in cui è stato trovato; Il Consiglio di Stato ne fa accertare l'attinenza.</p>	<p>III. Trovatello</p> <p>Art. 5 Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l'attinenza del comune in cui è stato trovato; Il Consiglio di Stato ne fa accertare l'attinenza.</p>
<p>B. Perdita della cittadinanza</p> <p>Art. 6 La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato, per matrimonio o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.</p>	<p>B. Perdita della cittadinanza</p> <p>Art. 6 La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.</p>

TITOLO III
Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità
Capitolo I
Concessione della cittadinanza in via ordinaria
A. Confederati
Concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale
I. Requisiti

Art. 7

La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

- a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;
- b) se si è integrato nella comunità ticinese;
- c) se si è conformato all'ordinamento giuridico.

TITOLO III
Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità
Capitolo I
Concessione della cittadinanza in via ordinaria
A. Confederati
Concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale
I. Requisiti

Art. 7

¹La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

- a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel Comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;
- b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese;
- c) se si conforma al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- d) se rispetta i valori della Costituzione cantonale;
- e) se partecipa alla vita economica o sta acquisendo una formazione.

²Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

<p>II. Procedura 1. Domanda al Municipio</p> <p>Art. 8</p> <p>¹Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.</p> <p>²Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.</p>	<p>II. Procedura 1. Domanda al Municipio</p> <p>Art. 8</p> <p>¹Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.</p> <p>²Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.</p>
<p>2. Accertamenti ed esame</p> <p>Art. 9</p> <p>¹L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia.</p> <p>²Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana.</p> <p>³Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.</p>	<p>2. Accertamenti ed esame</p> <p>Art. 9</p> <p>¹L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 7.</p> <p>²Essa deve pure accertare le conoscenze parlate e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti per la naturalizzazione di stranieri dalle disposizioni federali. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli.</p> <p>³Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che ha frequentato le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione, secondo i medesimi principi previsti dalle disposizioni federali per la naturalizzazione degli stranieri.</p> <p>⁴La disposizione di cui all'art. 7 cpv. 2 è applicabile per analogia.</p>

<p>3. Concessione dell'attinenza comunale</p> <p>Art. 10</p> <p>¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale.</p> <p>²Se l'attinenza comunale viene rifiutata la procedura ha termine.</p>	<p>3. Concessione dell'attinenza comunale</p> <p>Art. 10</p> <p>¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.</p> <p>²La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.</p> <p>³In caso di parità nella votazione del capoverso precedente decide il voto del Presidente; se la parità risulta in una votazione segreta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione, tenuto conto dei disposti del cpv. 1.</p> <p>⁴Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservate le procedure ricorsuali.</p>
<p>4. Concessione della cittadinanza cantonale</p> <p>Art. 11</p> <p>Conferita l'attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.</p>	<p>4. Concessione della cittadinanza cantonale</p> <p>Art. 11</p> <p>Conferita l'attinenza comunale, il Consiglio di Stato effettua gli accertamenti necessari e si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.</p>

<p>B. Stranieri I. Concessione della cittadinanza cantonale Requisiti</p> <p>Art. 12</p> <p>¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:</p> <p>a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;</p> <p>b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione.</p> <p>²La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di cui alla lett. a) del cpv. 1, purché l'altra risieda da almeno tre anni nel Cantone.</p> <p>³I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.</p> <p>⁴I cpv. 2 e 3 sono applicabili inoltre per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata e al partner straniero che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata, costituita con un partner svizzero.</p>	<p>B. Stranieri I. Concessione della cittadinanza cantonale Requisiti</p> <p>Art. 12</p> <p>¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:</p> <p>a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;</p> <p>b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;</p> <p>c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale.</p> <p>²La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.</p> <p>³I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell'unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.</p> <p>⁴Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.</p>
<p>II. Concessione dell'attinenza comunale Requisiti</p> <p>Art. 13</p> <p>L'attinenza comunale può essere concessa dal comune in cui il richiedente ha risieduto durante tre anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.</p>	<p>II. Concessione dell'attinenza comunale Requisiti</p> <p>Art. 13</p> <p>L'attinenza comunale può essere concessa dal comune in cui il richiedente ha risieduto durante tre anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.</p>

<p>III. Idoneità</p> <p>Art. 14 La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se è integrato nella comunità ticinese e idoneo della concessione.</p>	<p>III. Idoneità</p> <p>Art. 14 La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese e idoneo della concessione.</p>
<p>IV. Procedura 1. Domanda al Municipio</p> <p>Art. 15 ¹Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza. ²Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione e alle leggi.</p>	<p>IV. Procedura 1. Domanda al Municipio</p> <p>Art. 15 ¹Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza. ²Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione e alle leggi.</p>

2. Accertamenti ed esame

Art. 16

¹L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

²Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali.

³Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese.

2. Accertamenti ed esame

Art. 16

¹L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 12.

²Essa deve pure accertare le conoscenze parlate e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali. Il richiedente che dispone delle conoscenze linguistiche richieste deve successivamente dimostrare, producendo conferma di una scuola accreditata, di aver superato un test circa le sue conoscenze di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.

³La disposizione di cui all'art. 12 cpv. 4 è applicabile per analogia.

⁴Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che ha frequentato, alle condizioni stabilite dall'ordinanza sulla cittadinanza del 17.06.2016 (OCit), le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione.

3. Concessione dell'attinenza comunale**Art. 17**

¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale.

²Se l'attinenza comunale è rifiutata la procedura ha termine.

3. Concessione dell'attinenza comunale**Art. 17**

¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.

²La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.

³In caso di parità nella votazione del capoverso precedente decide il voto del Presidente; se la parità risulta in una votazione segreta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione, tenuto conto dei disposti del cpv. 1.

⁴Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservate le procedure ricorsuali.

<p>4. Preavviso cantonale</p> <p>Art. 18 Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti.</p>	<p>4. Preavviso cantonale</p> <p>Art. 18 ¹Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda a quella federale. ²Nell'ambito degli accertamenti di cui all'art. 12, riservate le sue competenze decisionali, l'autorità cantonale si avvale di una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato conformemente all'art. 2 let. a) del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato. ³Mancando i presupposti per un preavviso favorevole, l'autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2.</p>
<p>5. Concessione della cittadinanza cantonale</p> <p>Art. 19 Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.</p>	<p>5. Concessione della cittadinanza cantonale</p> <p>Art. 19 ¹Concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla cittadinanza cantonale. ²In assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale.</p>

<p>C. Tasse: I. taxa comunale</p> <p>Art. 20 Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l'autorità comunale competente preleva una taxa che copra le spese causate.</p>	<p>C. Tasse: I. taxa comunale</p> <p>Art. 20 Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l'autorità comunale competente preleva una taxa che copra le spese causate.</p>
<p>II. taxa cantonale</p> <p>Art. 21 Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l'autorità cantonale competente preleva una taxa che copra le spese causate. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce l'importo.</p>	<p>II. taxa cantonale</p> <p>Art. 21 Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l'autorità cantonale competente preleva una taxa che copra le spese causate. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce l'importo.</p>

<p>Capitolo II Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione A. Confederati Acquisto della cittadinanza in via agevolata</p> <p>Art. 22</p> <p>¹I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e hanno frequentato la scuola ticinese.</p> <p>²Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra i dieci e i venti anni compiuti è computato due volte.</p> <p>³La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁴Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1.</p> <p>⁵L'autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.</p>	<p>Capitolo II Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione A. Confederati Acquisto della cittadinanza in via agevolata</p> <p>Art. 22</p> <p>¹I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione.</p> <p>²Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.</p> <p>³La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁴Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1 e 4.</p> <p>⁵L'autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.</p>
<p>B. Stranieri I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale</p> <p>Art. 23 L'acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell'attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l'art. 24.</p>	<p>B. Stranieri I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale</p> <p>Art. 23 L'acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell'attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l'art. 24.</p>

II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

Art. 24

¹Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dodici anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

²La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

³Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi tre anni precedenti la domanda, dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16 cpv. 1.

⁴Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

Art. 24

¹Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno **dieci anni** possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

²La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

³**Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16.**

⁴Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

⁵**Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli art. 12 cpv. 1 lett. b), c), 12 cpv. 4 e 14.**

A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale**Art. 25**

¹Chi ha rinunciato alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale in seguito a naturalizzazione in un altro Cantone può essere reintegrato nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale.

²Il cittadino ticinese che ha rinunciato a una o più attinenze comunali, giusta l'art. 30 cpv. 2 della presente legge, può essere reintegrato in queste o in parte di esse.

³La donna che ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale, se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, o se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato.

⁴I figli minorenni di genitori uniti in matrimonio sono compresi nella reintegrazione del padre; i figli di genitori non uniti in matrimonio sono invece compresi nella reintegrazione della madre. Tuttavia i figli minorenni di genitori non coniugati, che essendo allevati sotto l'autorità parentale del padre hanno ottenuto di assumere il cognome e di seguirne la cittadinanza, sono compresi nella reintegrazione del padre.

A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale**Art. 25**

La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale.

<p>B. Procedura</p> <p>Art. 26</p> <p>¹La domanda di reintegrazione dev'essere presentata al Dipartimento.</p> <p>²La reintegrazione è gratuita ed è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.</p>	<p>B. Procedura</p> <p>Art. 26</p> <p>¹La domanda di reintegrazione dev'essere presentata al Dipartimento.</p> <p>²La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.</p> <p>³Per le procedure di reintegrazione, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.</p>
<p>Capitolo III Cittadinanza onoraria A. Cittadinanza onoraria I. Cantonale</p> <p>Art. 27</p> <p>Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.</p>	<p>Capitolo III Cittadinanza onoraria A. Cittadinanza onoraria I. Cantonale</p> <p>Art. 27</p> <p>Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.</p>
<p>II. Comunale</p> <p>Art. 28</p> <p>¹Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.</p> <p>²Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.</p>	<p>II. Comunale</p> <p>Art. 28</p> <p>¹Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.</p> <p>²Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.</p>

<p>III. Effetti</p> <p>Art. 29</p> <p>¹La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l'acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.</p> <p>²Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.</p>	<p>III. Effetti</p> <p>Art. 29</p> <p>¹La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l'acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.</p> <p>²Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.</p>
<p>Capitolo IV Perdita della cittadinanza per rinuncia, svincolo o revoca A. Rinuncia</p> <p>Art. 30</p> <p>¹Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale.</p> <p>²Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.</p> <p>³La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale si estende ai figli minorenni del richiedente posti sotto la sua autorità parentale; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.</p>	<p>Capitolo IV Perdita della cittadinanza per rinuncia, svincolo o revoca A. Rinuncia</p> <p>Art. 30</p> <p>¹Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale.</p> <p>²Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.</p> <p>³La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.</p> <p>⁴Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.</p>
<p>B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera</p> <p>Art. 31</p> <p>Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese e dall'attinenza comunale è disciplinato dalla legge federale.</p>	<p>B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera</p> <p>Art. 31</p> <p>Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese e dall'attinenza comunale è disciplinato dalla legge federale.</p>

<p>C. Procedura</p> <p>Art. 32 ¹Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato. ²Il Municipio del comune di attinenza ticinese deve esprimere il suo preavviso.</p>	<p>C. Procedura</p> <p>Art. 32 ¹Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato. ²Il Municipio del comune di attinenza ticinese deve esprimere il suo preavviso.</p>
<p>D. Revoca</p> <p>Art. 33 La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a una persona che possiede un'altra cittadinanza è disciplinata dalla legge federale.</p>	<p>D. Revoca</p> <p>Art. 33 La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a una persona che possiede un'altra cittadinanza è disciplinata dalla legge federale.</p>

Capitolo V
Disposizioni comuni
A. Diritto di essere sentito

Art. 34

¹Il richiedente ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono.

²L'esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

³I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

⁴Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento di inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

Capitolo V
Disposizioni comuni
A. Diritto di essere sentito

Art. 34

¹Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito.

²Il richiedente può, in particolare:

- a) fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;
- b) prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;
- c) esprimersi su ogni decisione della procedura di naturalizzazione;
- d) farsi rappresentare o assistere;
- e) ottenere una decisione motivata.

³L'esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

⁴I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

⁵Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

⁶L'avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all'istanza, di cui l'istante ha precedentemente preso conoscenza.

B. Protezione dei dati**Art. 34 bis (nuovo)**

¹Per l'adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell'applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.

²Per l'adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell'applicazione della presente legge possono implementare sistemi d'informazione per la gestione delle naturalizzazioni.

³Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:

- a) cittadinanza;
- b) durata della residenza;
- c) adempimento delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all'integrazione nella comunità ticinese.

⁴Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d'applicazione, gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d'ufficio.

⁵Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d'applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) le categorie di dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) l'iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;
- d) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;
- e) le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l'elaborazione non autorizzata.

<p>B. Minorenni e tutelati</p> <p>Art. 35</p> <p>¹La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenni o la rinuncia all'attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l'interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.</p> <p>²Per il tutelato è necessario il consenso delle autorità di tutela ai sensi dell'art. 422 cifra 2 CCS.</p> <p>³Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l'autorizzazione federale.</p>	<p>C. Minorenni</p> <p>Art. 35</p> <p>¹La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenni o la rinuncia all'attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l'interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.</p> <p>²Abrogato</p> <p>³Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l'autorizzazione federale.</p>
<p>C. Nozione di residenza</p> <p>Art. 36</p> <p>Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni di legge in materia di polizia degli stranieri.</p>	<p>D. Nozione di residenza</p> <p>Art. 36</p> <p>¹Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.</p> <p>²Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio.</p>

<p>D. Diritto di chiedere informazioni</p> <p>Art. 37 Le autorità comunali e cantonali possono chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico.</p>	<p>E. Assistenza amministrativa</p> <p>Art. 37 ¹In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali. ²L'autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo. ³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.</p>
<p>E. Decorrenza dell'acquisto della cittadinanza</p> <p>Art. 38 Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale.</p>	<p>F. Decorrenza dell'acquisto della cittadinanza</p> <p>Art. 38 ¹Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale. ²È riservato il diritto di ricorso.</p>

<p>TITOLO IV Competenza delle autorità cantonali nella procedura federale A. Consiglio di Stato</p> <p>Art. 39 Il Consiglio di Stato è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone all'annullamento dell'acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione; b) a pronunciare l'annullamento dell'acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale; c) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale; d) a decidere, d'ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale. 	<p>TITOLO IV Competenza delle autorità cantonali nella procedura federale A. Consiglio di Stato</p> <p>Art. 39 Il Consiglio di Stato è competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone all'annullamento dell'acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione; b) a pronunciare l'annullamento dell'acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale; c) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale; d) a decidere, d'ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale.
<p>B. Dipartimento</p> <p>Art. 40 Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell'autorizzazione federale. Esso ha inoltre la facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale; b) ricevere dall'autorità federale l'informazione dell'avvenuta notificazione dell'atto di svincolo della cittadinanza. 	<p>B. Dipartimento</p> <p>Art. 40 Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell'autorizzazione federale. Esso ha inoltre la facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale; b) ricevere dall'autorità federale l'informazione dell'avvenuta notificazione dell'atto di svincolo della cittadinanza.

<p>C. Legittimazione a ricorrere</p> <p>Art. 41 Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale.</p>	<p>C. Legittimazione a ricorrere</p> <p>Art. 41 Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale.</p>
<p>TITOLO V Protezione giuridica Rimedi giuridici</p> <p>Art. 41a ¹Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato. ²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ³Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>	<p>TITOLO V Protezione giuridica Rimedi giuridici</p> <p>Art. 41a ¹Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato. ²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ³Contro le decisioni negative del Consiglio di Stato in materia di concessione della cittadinanza cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>
<p>TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali A. Competenze del Consiglio di Stato</p> <p>Art. 42 ¹Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge. ²Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di documenti di frontiera. ³Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di atto d'origine.</p>	<p>TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali A. Competenze del Consiglio di Stato</p> <p>Art. 42 Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.</p>

<p>B. Abrogazione della legge anteriore</p> <p>Art. 43 La legge abroga quella sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961.</p>	<p>B. Abrogazione della legge anteriore</p> <p>Art. 43 La legge abroga quella sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961.</p>
<p>Norma transitoria</p> <p>Art. 44 Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.</p>	<p>Norma transitoria</p> <p>Art. 44 Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.</p>
<p>C. Entrata in vigore</p> <p>Art. 45 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ²Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.</p>	<p>C. Entrata in vigore</p> <p>Art. 45 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ²Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.</p>